



IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dott.ssa Franca Mangano	Presidente
dott. Vincenzo Vitalone	Giudice
dott.ssa Daniela Bianchini	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

Visto il ricorso presentato ai sensi dell'art. 316 c.c. da

iscritto al n. 2954/2017 ed avente ad oggetto la
regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia
nata il _____ dalla relazione *more uxorio* della ricorrente con
e regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori;

rilevato che, in particolare, la ricorrente ha chiesto l'affidamento della
figlia con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale anche in ordine
alle questioni di maggiore interesse per la minore in quanto il padre, cui è
stato diagnosticato un disturbo bipolare aggravato dall'uso di sostanze
stupefacenti, è stato conseguentemente dichiarato interdetto con sentenza
del Tribunale di Rieti n. 675/2015, pubblicata in data 22 dicembre 2015;

che ha altresì chiesto la regolamentazione dell'esercizio del diritto di
visita del _____ nei confronti della minore con modalità protetta
e, segnatamente, alla presenza dei nonni paterni e/o in presenza di persone
di fiducia della madre, nonché la determinazione di un contributo paterno al
mantenimento della minore;

vista la memoria con cui il resistente si è costituito in giudizio,
chiedendo l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, sia pure
nell'ambito dell'affidamento esclusivo della minore alla madre, riguardo
alle questioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale;

Handwritten signature

che ha, altresì, chiesto di essere autorizzato a corrispondere alla madre per il mantenimento della minore la somma di euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese di carattere straordinario da sostenersi per la figlia;

tanto premesso:

rilevato che il resistente ha effettuato un percorso riabilitativo presso la comunità che, all'esito, le sue condizioni di salute sono notevolmente migliorate come dal medesimo documentato: si legge, infatti, nella allegata relazione della stessa comunità terapeutica, datata 26 luglio 2017, "oggi mostra maggiore disponibilità al confronto, una maggiore capacità di accettare gli eventuali <no> che il programma comunitario impone e anche una maggior attenzione a ciò che lo coinvolge emotivamente, rendendosi più disponibile all'ascolto di sé e dell'altro. da sempre mostrato un grande interesse per la figlia

esplicitando con gli operatori il desiderio di coltivare e approfondire il rapporto con lei, rapporto che non ha potuto vivere pienamente nei primi anni di vita della bimba perché condizionato dall'uso di sostanze. La possibilità che la madre di ha dato a di poterla vedere la bimba alla presenza dei nonni, insieme all'accordo preso con noi di avere con lei incontri periodici coincidenti con le verifiche sul territorio di provenienza previste dal programma, hanno permesso a di avere con la figlia incontri regolari e di sperimentarsi nel ruolo di padre";

che, invero, l'affidamento del minore ad uno dei genitori non esclude, in linea di principio ed entro determinati limiti, l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale nel senso che, così come ora espressamente previsto dal terzo comma dell'art. 337 quater c.c., "Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori", fermo restando per le questioni di ordinaria amministrazione l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale da parte del genitore affidatario. D'altro canto, proprio la necessità di garantire l'interesse del minore e l'esigenza logica di differenziare le discipline delle due forme alternative di affidamento genitoriale consentono al giudice della separazione o del divorzio ed ora, più in generale, dei procedimenti di cui all'art. 337 bis c.c. di modulare in

concreto l'ambito dei poteri-doveri spettanti al genitore non affidatario, non potendosi attribuire le decisioni di maggiore interesse per il minore ad entrambi i genitori quando uno dei due non abbia affatto o abbia ridotta idoneità educativa. In altri termini, il pregiudizio più grave per il minore deriva proprio dalla carenza o inidoneità educativa di uno dei due genitori, riconducibile al sostanziale disinteresse manifestato dal genitore nei confronti del minore. In tali casi si deve, quindi, far discendere dalla scelta in ordine all'affidamento monogenitoriale la conseguenza inevitabile dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale da parte del genitore affidatario in ordine a tutte le questioni inerenti il minore;

che, in ogni caso, l'affidamento monogenitoriale non impedisce affatto la regolamentazione del rapporto diretto tra il genitore non affidatario ed il minore, posto che quest'ultimo ha diritto alla bigenitorialità, secondo quanto già previsto dall'art. 155 *bis*, comma 2, c.c. ed ora dall'art. 337 *quater*, comma 2, c.c., in base al quale, in caso di accoglimento della domanda di affidamento esclusivo al genitore istante, il giudice deve comunque fare salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'art. 337 *ter* c.c., ossia, in particolare, il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori;

che, ciò posto e avuto riguardo al percorso di recupero effettuato dal minore e ai risultati conseguiti, non sembra di poter ravvisare motivi di carenza o inidoneità educativa in capo alla figura paterna tanto più ove si consideri che, come attestato nella citata relazione della comunità terapeutica, *sempre mostrato un grande interesse per la figlia*

che i periodi di permanenza della minore presso il padre si intendono regolati in linea con il progetto terapeutico seguito dal resistente e preferibilmente alla presenza dei nonni paterni con i quali la minore risulta avere uno stretto legame affettivo;

che il contributo dovuto dal resistente per il mantenimento della minore e su cui le parti hanno trovato un accordo in udienza deve ritenersi determinato nella misura di euro 250,00 mensili, quale importo onnicomprensivo, da corrispondersi alla odierna ricorrente con decorrenza dalla presente pronuncia e successiva rivalutazione annuale secondo gli

indici Istat;

che le spese di lite possono essere compensate tra le parti tenuto conto della natura della controversia e dell'esito del giudizio;

P.Q.M.

il Tribunale di Roma, prima sezione civile, definitivamente pronunciando
nei confronti di

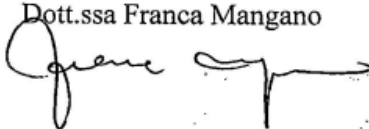
- a) affida la figlia minore alla madre, sia pure con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e conseguente condivisione delle questioni di maggiore interesse per la minore con la figura paterna;
- b) dispone che il padre possa vederla e tenerla con sé secondo le prescrizioni contenute nel programma terapeutico cui egli è attualmente sottoposto e preferibilmente alla presenza dei nonni paterni;
- c) pone a carico dell'obbligato di versare mensilmente alla perequativo, per il mantenimento della minore, pari ad euro 250,00 onnicomprensivi, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della stessa o a mezzo di bonifico bancario, con decorrenza dalla presente pronuncia e successiva rivalutazione annuale secondo gli indici elaborati dall'ISTAT;
- d) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Si comunichi.

Così deciso in Roma il 15 dicembre 2017.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Franca Mangano



IL CANCELLIERE C1
Renata Notarmuzi

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 4 GIU. 2018

IL CANCELLIERE C1
Renata Notarmuzi